



Secondo l'avvocato generale Bot, la procedura di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati prevista dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e il Canada è compatibile con il diritto dell'Unione

L'accordo non lede l'autonomia del diritto dell'Unione e non incide sul principio della competenza esclusiva della Corte di giustizia nell'interpretazione definitiva del diritto dell'Unione

Il 30 ottobre 2016, il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, hanno siglato un accordo di libero scambio : il *Comprehensive Economic and Trade Agreement* (CETA).

Un elemento di quest'accordo ha lo scopo di istituire una procedura di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati relativamente all'interpretazione e all'applicazione dell'accordo (Investor State Dispute Settlement System, ISDS). In tale contesto si prevede la costituzione di un tribunale e di un tribunale d'appello nonché, a più lungo termine, di un tribunale multilaterale per gli investimenti. È prevista quindi l'istituzione di un sistema giurisdizionale degli investimenti (Investment Court System, ICS).

Il 7 settembre 2017, il Belgio ha chiesto il parere¹ della Corte di giustizia sulla compatibilità della procedura di risoluzione delle controversie (ISDS) con il diritto dell'Unione. In sostanza, esso esprime dubbi in merito agli effetti di tale procedura sulla competenza esclusiva della Corte nell'interpretazione definitiva del diritto dell'Unione, sul principio generale della parità di trattamento e sull'obbligo di efficacia del diritto dell'Unione, nonché sul diritto di accesso a un giudice indipendente e imparziale.

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Yves Bot ritiene che la procedura di risoluzione delle controversie sia compatibile con il trattato UE, il trattato FUE e la Carta dei diritti fondamentali dell'UE (in prosieguo la «Carta»).

In primo luogo, l'avvocato generale ritiene che l'accordo non leda l'autonomia del diritto dell'Unione e non incida sul principio della competenza esclusiva della Corte nell'interpretazione definitiva del diritto dell'Unione.

A questo proposito, l'avvocato generale sottolinea che l'introduzione di una procedura di risoluzione delle controversie si spiega con l'esigenza di reciprocità nella tutela concessa agli investitori di ciascuna parte contraente e che essa è coerente con la mancanza di efficacia diretta dell'accordo. Egli rileva parimenti che la soluzione accolta dalla Corte nella sua giurisprudenza² non può essere estesa all'esame di questa procedura.

L'avvocato generale ritiene che le garanzie che accompagnano l'istituzione della procedura di risoluzione delle controversie siano sufficienti. Infatti, il Tribunale dispone di una competenza rigorosamente limitata che consiste, nell'ipotesi di violazione delle disposizioni pertinenti dell'accordo ad opera di una parte contraente, nel concedere agli investitori danneggiati un indennizzo. Il Tribunale non ha il potere di pronunciare l'annullamento di una misura che giudichi

¹ Ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 11, TFUE.

² Sentenza del 6 marzo 2018, Achmea, [C-284/16](#) ; v. comunicato stampa n. [26/18](#).

contraria all'accordo né di esigerne l'adeguamento. Peraltro, quando esso tiene conto del diritto dell'Unione, il Tribunale è vincolato dall'interpretazione che la Corte ha dato e non può imporre un'interpretazione di tale diritto in seno all'ordinamento giuridico dell'Unione. Per di più, il comitato misto può adottare interpretazioni vincolanti dell'accordo e viene istituita una procedura d'appello.

L'avvocato generale constata parimenti che gli organi previsti dalla procedura di risoluzione delle controversie non sono legittimati a pronunciarsi sulla ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri.

Inoltre, l'avvocato generale rileva che la procedura di risoluzione delle controversie non incide sul compito dei giudici nazionali consistente nel garantire l'applicazione effettiva del diritto dell'Unione. Anche se, in mancanza di efficacia diretta dell'accordo, i giudici degli Stati membri non hanno il compito di applicare quest'ultimo, essi tuttavia non vengono privati del loro status di giudici di «diritto ordinario» dell'ordinamento giuridico dell'Unione, anche per quanto riguarda il loro ruolo nell'eventuale avvio di procedimenti pregiudiziali. Per di più, la Corte non è privata della sua competenza a rispondere in via pregiudiziale alle questioni proposte da tali giudici. Secondo l'avvocato generale, non sussiste nessuno snaturamento delle competenze che i trattati attribuiscono alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri.

Pertanto, l'avvocato generale è del parere che il sistema di risoluzione delle controversie si inserisca pienamente negli obiettivi dell'azione dell'Unione sul piano internazionale, combinando norme sulla tutela degli investimenti e una procedura specifica di risoluzione delle controversie con l'espressa affermazione del diritto, per le parti contraenti, di adottare la normativa necessaria alla realizzazione dei legittimi obiettivi di interesse pubblico, per esempio in materia di sanità pubblica, di sicurezza, di ambiente o di protezione sociale.

In secondo luogo, l'accordo non viola il principio generale della parità di trattamento in relazione all'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie. Infatti, la posizione degli investitori canadesi che investono nell'Unione non è paragonabile a quella degli investitori europei che investono nel loro proprio spazio economico. Solo gli investitori di ciascuna parte contraente che investono nel territorio dell'altra parte contraente si trovano in situazioni paragonabili.

In terzo luogo, determinate garanzie procedurali consentono di assicurare un livello sufficiente di tutela del diritto di accesso a un giudice indipendente e imparziale, sancito dall'articolo 47 della Carta. Infatti, la procedura prevista costituisce solo una modalità alternativa di risoluzione di eventuali controversie vertenti sull'applicazione dell'accordo di libero scambio, la quale si aggiunge agli strumenti di ricorso offerti dalle parti contraenti.

Inoltre, le disposizioni dell'accordo fissano gli elementi essenziali del regime di retribuzione dei membri del tribunale, che comprende una parte fissa e una parte che dipende dalla quantità e dalla complessità delle controversie di cui sono investiti. Questo regime è coerente con il carattere ibrido della procedura di risoluzione delle controversie istituita nonché con la circostanza che, almeno in un primo tempo, questi membri non saranno occupati a tempo pieno.

Infine, le condizioni relative alla nomina e alla revoca eventuale di questi membri, nonché le garanzie istituite appaiono sufficienti. Peraltro, l'accordo contiene norme etiche precise applicabili ai membri e destinate a garantire la loro indipendenza e la loro imparzialità.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa procedura. Il parere sarà reso in una data successiva.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » 📠 (+32) 2 2964106